

Norma CEI EN 62305

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

Gent.mi Clienti e Collaboratori

Dal 1° Marzo 2013 è in vigore la nuova edizione della Norma CEI EN 62305 con oggetto la protezione degli impianti e delle strutture dal rischio di fulminazione.

Cogliamo l'occasione per evidenziare un paio di aspetti di notevole importanza che spesso non vengono presi in considerazione.

Lo Studio Tecnico Calva rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento sull'argomento.

Sperando sia cosa gradita,

Cordiali Saluti

Studio Tecnico Calva

Norma CEI EN 62305

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO A FULMINAZIONE (1)

Deve essere eseguita **PER OGNI ATTIVITA' LAVORATIVA** la Valutazione del rischio dovuto a fulminazione secondo la più moderna norma tecnica.

Ci soffermiamo ancora una volta a sottolineare che per "OGNI ATTIVITA' LAVORATIVA" si spazia dal capannone industriale isolato all'ufficio entro un condominio. La discriminante è il "luogo di lavoro".

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO A FULMINAZIONE (2)

Se è già stata eseguita la valutazione del rischio dovuto a fulminazione con la precedente normativa essa **NON E' PIU' VALIDA** e va rieseguita in base alla nuova CEI EN 62305.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO A FULMINAZIONE (3)

Per gli edifici civili (privi quindi di luoghi di lavoro) non c'è obbligo specifico relativo alla protezione contro i fulmini. Resta sottointeso l'obbligo giuridico di "agire con diligenza, prudenza e perizia", altrimenti si configura la colpa a seguito di danno a cose e persone. Si prefigura quindi un obbligo giuridico generico in capo al responsabile della struttura.

SANZIONI

Il datore di lavoro che non esegue o non aggiorna la valutazione del rischio viola l'art.29, comma 3 del DLgs 81/08 ed è sanzionato con una ammenda da **2.000 a 4.000€**.

Lo Studio Tecnico Calva Vi garantisce la propria disponibilità alla consulenza ed alla Valutazione del Rischio dovuto a Fulminazione. In caso di necessità contattate lo Studio, saremo lieti di aiutarvi.

Si invitano i gentili Installatori, essendo difatto i primi "consulenti tecnici", almeno a mettere al corrente i datori di lavoro e ad illustrare questa ennesima variazione normativa, con tutte le implicazioni del caso.